

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ STUDENTESCHE E PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI

L'Università degli Studi del Molise, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 della Legge 19.11.1990, n. 341 recante "Norme sul diritto agli studi universitari", promuove iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo e destinate agli stessi. Tali interventi sono disciplinati dal seguente regolamento di Ateneo.

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le attività delle organizzazioni rappresentative studentesche e le procedure per la erogazione di contributi per iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo a favore degli studenti

ART. 2

Stanziamiento di bilancio

In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'entità della spesa da destinare al finanziamento delle iniziative di cui sopra.

ART. 3

Commissione di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Rettore, la *Commissione di Ateneo per le iniziative culturali e ricreative a favore degli studenti* con il compito di valutare le proposte e l'attribuzione dei finanziamenti.

La Commissione dura in carica per un biennio ed è composta da tre studenti (scelti tra i rappresentanti degli studenti nei vari Consigli rappresentativi), da due docenti (scelti tra quelli in servizio di cui un professore, con funzioni di Presidente, ed un ricercatore), e da un dirigente/funziionario della struttura amministrativa.

La Commissione, inoltre, ha il compito di monitorare e valutare gli interventi realizzati e di riferire annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

La Commissione viene convocata dal Presidente e decide a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente).

ART. 4

Contributi per attività proposte dalle organizzazioni rappresentative studentesche: modalità di presentazione delle domande

Entro il mese di novembre di ogni anno, sulla base dell'entità dello stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, viene emanato un apposito bando nel quale vengono fissati il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributi per attività proposte dalle organizzazioni rappresentative studentesche per l'anno successivo.

Alla domanda dovranno essere allegati il programma dettagliato relativo alle attività che l'associazione o gruppo intende svolgere, l'entità del finanziamento che si ritiene necessario, nonché i nominativi dei delegati responsabili dell'iniziativa, salvo quanto potrà essere richiesto specificatamente nei singoli bandi.

Le varie voci di spesa previste devono essere adeguatamente motivate.

ART. 5

Destinatari dei contributi

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi:

1) le associazioni o i gruppi composti da almeno 5 rappresentanti negli Organi Centrali e/o nei Consigli di Facoltà e/o di Corso di Studio, di cui uno in qualità di delegato della iniziativa e i rimanenti in qualità di garanti dello svolgimento della iniziativa medesima;

2) le associazioni studentesche universitarie e/o gruppi studenteschi non a scopo di lucro, che promuovono iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative, con almeno 20 studenti universitari, di cui almeno 2 in qualità di delegati e garanti dello svolgimento della iniziativa medesima;

Ogni studente può sottoscrivere un solo progetto. I delegati e i garanti possono ricoprire tale ruolo in un unico progetto.

ART. 6

Selezione attività

La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rilevanza culturale e sociale;

b) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo e possibilità di fruizione da parte della collettività e del territorio;

c) attinenza alla realtà universitaria.

La Commissione, in sede di esame delle singole proposte, potrà proporre l'aggregazione delle iniziative medesime, nel caso in cui siano presentate da più associazioni o da più gruppi di studenti.

L'elenco delle iniziative approvate è affisso all'Albo dell'Ateneo ed è consultabile sul sito Web dell'Università degli Studi del Molise.

ART. 7

Attribuzione dei contributi

In relazione alle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria, la Commissione, coadiuvata nella fase istruttoria dal responsabile del centro di spesa competente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando, delibera, previa determinazione dei criteri di distribuzione, in merito alla ripartizione dei fondi.

La determinazione dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascuna associazione o gruppo sarà effettuata previo esame del programma di attività presentato, anche tenuto conto delle attività eventualmente già svolte in precedenza, dei risultati conseguiti e dei finanziamenti eventualmente richiesti ad altri Enti per la stessa attività.

Sarà data priorità a quei progetti che, per la sede in cui saranno effettuati, per il periodo dell'anno in cui saranno eseguiti e per la natura del tema svolto, prevedano di coinvolgere il maggior

numero possibile di studenti, con possibilità di apertura e fruizione da parte della collettività e del territorio.

Saranno favorevolmente valutati quei progetti che prevedano l'utilizzo di attrezzature fruibili in più iniziative culturali e sociali e utilizzabili anche negli anni successivi.

Sarà invece valutata negativamente la mancata utilizzazione dei fondi negli anni precedenti. Sono, comunque, fatti salvi i casi di mancata o parziale utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione.

Il giudizio della Commissione deve essere motivato ed assume carattere di definitività.

ART. 8

Piano di ripartizione

Il piano di ripartizione dei finanziamenti viene reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università ed è diffuso presso le segreterie studenti e le presidenze di facoltà.

Sarà data, inoltre, comunicazione ai delegati delle associazioni dei contributi assegnati e delle determinazioni assunte.

ART. 9

Erogazione dei contributi

Sulla base della ripartizione effettuata si può provvedere, su richiesta del delegato, a liquidare a favore dei delegati delle associazioni, prima dell'inizio dell'attività, una somma pari al 30% del contributo assegnato per ciascuna attività finanziata, dietro presentazione da parte dei delegati stessi dei preventivi di spesa per l'importo totale o comunque non inferiore al 50%.

La seconda rata sarà liquidata, nei limiti del finanziamento accordato e fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a seguito del completamento dell'attività, previa presentazione di tutta la documentazione di spesa.

Nell'ipotesi in cui non sia stato utilizzato tutto l'importo erogato dall'Università o che lo stesso, a giudizio della Commissione, sia stato utilizzato impropriamente, i delegati entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività stessa devono provvedere a restituire all'Università gli importi non utilizzati e/o utilizzati impropriamente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, avendo cura di presentare agli uffici competenti nello stesso periodo la ricevuta dei versamenti effettuati a favore dell'Università.

Entro il 15 giorni dalla conclusione delle attività previste, i delegati delle associazioni studentesche o dei gruppi di studenti devono presentare all'ufficio competente una relazione illustrativa delle iniziative svolte nell'anno e delle forme di pubblicità adottate, nonché il rendiconto finale della gestione finanziaria.

ART. 10

Spese finanziabili

I finanziamenti concessi possono essere utilizzati per le seguenti voci:

a) Spese di stampa e di pubblicità. Inviti, manifesti, opuscoli, ecc., in misura non superiore al 20% del contributo concesso.

b) Spese generali. Spese postali e telegrafiche, cancelleria e materiale vario.

Rientrano, altresì, tra le spese di organizzazione:

- eventuali spese per uso di locali non universitari, sedi delle manifestazioni;

- spese per noleggio pullman per trasporto alle sedi delle manifestazioni;
 - spese per impianto di diffusione e registrazioni, per traduzione simultanea e relative trascrizioni;
 - assicurazioni, diritti, ecc.; tali spese non possono eccedere il 30% del contributo concesso
- c) Spese di ospitalità (vitto, alloggio). Sono ammesse esclusivamente per relatori (convegno o seminario), comunicatori e artisti.
- E' consentito, altresì, ospitare eventuali personalità di rilievo, rappresentanti ufficiali del Parlamento, del Governo centrale e della Regione.
- E' escluso, in modo tassativo, il pagamento di tutte le spese non comprese nel trattamento di pensione, quali spese di telefono, bar, garage.
- Tali spese non possono superare il 15% del contributo concesso.
- d) Compensi. L'importo dei compensi, singoli o di società, è fissato dai normali prezzi di mercato.
- e) Spese di viaggio. E' ammesso il rimborso delle spese di viaggio ai soli Presidenti di seduta e ai Relatori (convegno o seminario), artisti o tecnici.
- f) Spese ulteriori. La Commissione valuta di volta in volta la congruità di altre spese non previste nel Regolamento.

ART. 11

Spese non finanziabili

Qualora, per la particolare natura dell'attività, si richieda l'utilizzazione di spazi esterni all'Università, è previsto il finanziamento delle spese di locazione di locali limitatamente allo svolgimento delle singole iniziative quali convegni, seminari, tavole rotonde, incontri pubblici, ecc.

Non è, inoltre, previsto il finanziamento per acquisto di materiale inventariabile (scaffalature, armadietti, proiettori, attrezzature fotografiche, abbonamenti a riviste, giornali, collane librerie e assimilati, acquisto di libri tendenti a costituire biblioteche o collane, ecc.)

Per la determinazione dell'entità dei rimborsi erogabili per vitto, alloggio e viaggio a favore di terze persone che abbiano prestato la loro opera nell'ambito dell'attività finanziata, si fa riferimento ai limiti previsti per il rimborso delle spese di missione del personale docente e tecnico amministrativo.

Le spese relative alle iniziative finanziabili sono soggette al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

ART. 12

Pubblicità

La data di inizio effettivo delle attività deve essere comunicata alla Commissione con un anticipo di almeno 15 giorni.

Le Associazioni che hanno ottenuto i contributi devono dare idonea pubblicità alle iniziative approvate dalla Commissione e trasmettere tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività (contenuti, orari, ecc.), allo scopo di garantirne la massima diffusione, devono essere trasmesse, in tempo utile, all'Ufficio Stampa dell'Università degli Studi del Molise per essere inserite nel sito Web dell'Ateneo .

La mancata comunicazione di queste informazioni è motivo di esclusione dai finanziamenti dell'anno successivo.

ART. 13

Rendicontazione e piccole spese

La rendicontazione delle spese non inventariabili avviene dietro presentazione dei giustificativi di spesa quietanzati.

Gli acquisti di beni inventariabili sono rendicontati sulla base della ricevuta, firmata dal delegato, del bene in comodato.

Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono i 15,00 Euro e per un totale massimo del 10% del valore del finanziamento del progetto e comunque nel limite massimo di 150,00 Euro per ciascun delegato, il delegato può presentare una propria dichiarazione in sostituzione della documentazione, o a supporto di una documentazione non dettagliata (scontrini fiscali non certificati). In tale ipotesi il delegato dovrà dichiarare, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà l'elenco analitico delle spese sostenute e non rendicontate.

ART. 14

Chiusura della rendicontazione

Entro il termine fissato dal bando per la chiusura della rendicontazione, le associazioni presentano al servizio preposto i giustificativi relativi alle spese non ancora rendicontate e le eventuali dichiarazioni sostitutive per le piccole spese.

Entro la stessa data, le associazioni aventi titolo debbono altresì comunicare allo stesso servizio l'importo esatto delle somme da ritenersi impegnate per le "Attività in svolgimento oltre i termini".

ART. 15

Sanzioni

Nei casi di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, la Commissione potrà escludere l'associazione o il gruppo dal fruire di contributi per l'anno o gli anni successivi.

L'Università si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Resta comunque, salva, in tale ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 16

Norme transitorie

Ad avvenuto compimento delle iniziative finanziate dovrà essere presentata alla Commissione una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte e il rendiconto finale della gestione finanziaria secondo le norme indicate nel bando.

Il finanziamento delle iniziative per le parti non espletate sarà revocato.

ART. 17

Norme finali

Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale e pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Università del Molise, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Le modifiche del presente regolamento saranno apportate con la procedura prevista per l'adozione dello stesso.

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI

Le associazioni culturali e/o enti pubblici del territorio possono far pervenire i programmi delle loro iniziative culturali, ricreative e sportive che saranno prese in esame dalla Commissione la quale deciderà la percentuale di adesione da parte dell'Ateneo alle iniziative scelte e la percentuale di compartecipazione degli studenti.